



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Aut. n. 197 /2025

AREA MOBILITA' SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE

Determinazione N. 353 / 2025

Responsabile del procedimento: NORDIO FRANCESCA

Oggetto: ORDINANZA DI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA LUNGO LA SP 55 DIR "NOVENTA DI PIAVE - CESSALTO" DAL KM 4+000 AL KM 5+100, IN COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE. DURATA: DAL 28/07/2025 AL 01/08/2025.

Il dirigente

Premesso che:

- i. l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle provincie omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

- locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l’art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
 - v. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d’attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
 - vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all’arch. Alberta Parolin, dell’incarico di direzione e di coordinamento dell’Area Mobilità nell’ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;

Vista la richiesta dell’impresa FGS Impianti srl, acquisita con protocollo n. 47732 del 14/07/2025, intesa ad ottenere, lungo la SP 55 dir “Noventa di Piave – Cessalto” dal km 4+000 al km 5+100, in Comune di San Donà di Piave, l’emissione dell’ordinanza per l’istituzione temporanea di un restringimento della carreggiata, necessario all’esecuzione dei lavori di posa impianto di videosorveglianza per conto del Comune di San Donà di Piave, come da planimetrie allegate;

Considerato che per la realizzazione dei lavori sopra citati è necessaria la parziale occupazione della sede stradale e pertanto non è possibile mantenere allo stato di fatto la circolazione viabile;

Ritenuto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all’istituzione temporanea del restringimento della carreggiata lungo il tratto stradale sopra descritto;

Recepita l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 01 luglio 2025, che vieta lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nel periodo dal 03/07/2025 al 31/08/2025, limitatamente ai soli giorni e aree a livello di rischio alto;

ORDINA

- 1) il restringimento temporaneo della carreggiata stradale, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP 55 dir “Noventa di Piave – Cessalto” dal km 4+000 al km 5+100, in Comune di San Donà di Piave;
- 2) la modifica alla viabilità avverrà dalle ore 08:30 alle ore 17:30, nel periodo dal 28/07/2025 al 01/08/2025, esclusi i fine settimana e giorni festivi;
- 3) dalle ore 17:30 alle ore 08:30 e durante i fine settimana e giorni festivi, la circolazione dovrà svolgersi regolarmente e la strada dovrà essere messa in condizioni di sicurezza per l’utenza;
- 4) dovranno essere comunicati i nomi delle ditte sub-appaltatrici che opereranno nei luoghi oggetto del presente provvedimento, i dati di quest’ultime dovranno essere preventivamente comunicati alla

Città metropolitana di Venezia mezzo mail viabilita@cittametropolitana.ve.it, diversamente le imprese appaltatrici non risulteranno autorizzate;

- 5) all'impresa FGS Impianti srl di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, la relativa segnaletica stradale secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, dal Regolamento del Codice della Strada ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 10 luglio 2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (Tavole 60, 61, 63, 74, 81 D.M. 10/07/2002 ivi allegate), nonché di eseguire i lavori rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere garantita una corsia avente larghezza minima di 3,00 ml., nonché l'accessibilità a mezzi pubblici, ad eventuali attività commerciali e frontisti presenti nel tratto oggetto dei lavori;
 - b) dovrà essere posizionato in prossimità del cantiere il segnale temporaneo indicato nella Figura II 382 art. 30 del Codice della Strada, almeno 48 ore prima dell'inizio lavori, dove dovranno essere riportate tutte le indicazioni inerenti la presente ordinanza;
 - c) dovrà essere collocata idonea segnaletica verticale relativamente alla presenza dell'occupazione nella sede stradale, prevista dal Codice della Strada e dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
 - d) la segnaletica verticale esistente eventualmente in contrasto con quella relativa ai punti precedenti dovrà essere provvisoriamente oscurata per tutta la durata dei lavori;
 - e) dovrà comunque essere preso ogni accorgimento, anche se non espressamente prescritto, rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada;
 - f) all'impresa FGS Impianti srl di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, lo sfalcio dell'erba, su richiesta della Città metropolitana di Venezia, all'interno dell'area di cantiere;
 - g) a lavori ultimati, sarà effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici della Città metropolitana per verificare la corretta messa in pristino del tratto di strada interessato dai lavori e l'eventuale necessità di interventi di manutenzione integrativi;
- 6) che la presente ordinanza perderà immediatamente vigore con la conclusione anticipata delle opere;
- 7) che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e del Comune di San Donà di Piave;
- 8) che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- 9) che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- la Città metropolitana di Venezia si riserva di modificare la presente ordinanza nel caso in cui si rilevassero problemi di traffico;

- il referente di cantiere, indicato nell'istanza della ditta proponente, è il sig. Alberto Malfitano cell.: 351 696 2060;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA
(IN SOSTITUZIONE DI PAROLIN
ALBERTA)
atto firmato digitalmente